

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 27 maggio 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIESANUOVA - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 516 – 31383/2008

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente il Presidente ANTONIO SAITTA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Chiesanuova:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 92-02653 del 09/11/1982 e successivamente modificato con la Variante strutturale n. 1, approvata con Deliberazione G. R. n. 85 - 16400 del 20/04/1987;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione di C.C.M. n. 15 del 13/10/2000, una variante parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 26/03/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia in data 15/04/2008, (*prat. n. 59/2008*), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 238 abitanti nel 1971, 205 abitanti nel 1981, 208 abitanti nel 1991 e 199 abitanti nel 2000;

- ⇒ superficie territoriale di 406 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia la presenza di 223 ettari (pari al 55% del territorio comunale) con pendenze comprese tra 5 e 20°, 179 ettari con pendenze superiori ai 20°; inoltre, si segnalano 214 ettari interessati da “*Aree boscate*”;
- ⇒ risulta compreso nel *Circondario Ivrea*, sub-ambito “*Area di Castellamonte*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.C. come “*Centro turistico di interesse provinciale*”;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45 e n. 266;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bandone;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 26/03/2008 di adozione

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone, al fine di consentire la lavorazione, trasformazione, conservazione commercializzazione di prodotti agricoli, il cambio di destinazione urbanistica a produttivo di un singolo fabbricato per una superficie di 200 mq, attualmente ricadete in zona agricola;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/05/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/05/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Chiesanuova, adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 26/03/2008, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
- 2) di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale n. 2 al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- 3) di trasmettere al Comune di Chiesanuova la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca